



La lesione del vincolo parentale anche in caso di invalidit  permanente

Descrizione

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2180 dell'8 ottobre 2024 (dott. Nicoletta Leone) riconosce, in una causa patrocinata dallo Studio, la sussistenza della **lesione del vincolo parentale subito dai prossimi congiunti (moglie e figli) di un soggetto che, a causa di fatto illecito costituente reato, ha una lesione personale (pari al 35% I.P.)**. Il pregiudizio non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti della persona ferita, consiste tanto nell'**apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessit  di prestare assistenza alla vittima** (cfr. Cfr. Cass. Civ. 31 ottobre 2019 n. 28168; Cass. Civ. 27 maggio 2019 n. 14392).

Il Tribunale afferma infatti che: *  Il danno parentale   una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto con il familiare, che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto (Cassazione civile, ordinanza n. 4571/2023)  .*

Nel caso di specie il danneggiato principale era coniugato ed aveva tre figli, di cui una disabile. Dall'attivit  istruttoria svolta ha trovata conferma che era soprattutto il padre ad occuparsi della figlia disabile. Dopo il sinistro era stati invece i due fratelli ad assumersi i compiti di cura della sorella (fino alla sua morte) ed a occuparsi anche del padre il quale, in ragione delle conseguenze patite dal sinistro, era a sua volta bisognoso di assistenza. Per il giudice dunque: *  tutti i familiari hanno certamente patito una sofferenza psichica a seguito del sinistro, per le modalit  dello stesso e per le conseguenze che ne sono derivate. E  bene ricordare che il signor ***   rimasto a lungo in ospedale in gravissime condizioni, per un certo tempo in stato di coma,   stato sottoposto a diversi interventi e anche in seguito alle dimissioni   stato necessario un lungo periodo di convalescenza; il danneggiato primario non si   ripreso completamente in quanto continua a soffrire per le conseguenze del sinistro. In pratica una persona che, seppure anziana, era molto attiva e collaborante in famiglia,   divenuta sofferente e bisognosa di cure. Dalla situazione complessiva descritta   certamente derivata ai familiari una sofferenza psichica per le preoccupazioni per la salute del familiare e il dolore di vederlo*



sofferente; per quanto riguarda nello specifico i figli, pur non convivendo con i genitori si sono fatti carico del genitore provvedendo alle sue esigenze materiali, in particolare alternandosi nell'accompagnarlo per tre volte alla settimana nell'ambulatorio della Asl dove veniva eseguita la riabilitazione; i due giovani si erano anche sostituiti al padre nell'accudimento della sorella disabile; per via degli impegni familiari avevano ridotto le loro uscite e frequentazioni.

La liquidazione del danno subito dai parenti a seguito della lesione patita dal danneggiato in via primaria **è di tipo equitativo**. Ed invero: secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di dover condividere, la liquidazione deve essere fatta in base alle **tabelle del Tribunale di Roma**, basate su un metodo a punti che recepisce le indicazioni di Cass. ord. 26300/2021 e fornisce indicazioni che consentono la prevedibilità della liquidazione sulla base di criteri e parametri prestabiliti (Cass., ord. 17 maggio 2023, n. 13540). In concreto, per quanto riguarda il danno patito dalla moglie, tenuto conto dell'età dei coniugi alla data del sinistro, e della percentuale di danno biologico riportata dal marito, **il danno per la sofferenza psichica patita deve essere quantificato in € 32.829,30**. A questo importo va aggiunto il danno da ritardato pagamento che, al tasso legale, ammonta a € 3.880,93. Per quanto riguarda i due figli, deve tenersi conto dell'età e del fatto che i due giovani condividono i compiti di cura del genitore. **L'importo da liquidare è di € 36.284,50 per ciascun figlio oltre al danno da ritardo che ammonta a € 4.289,42.**

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

10 Ott 2024